

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 188/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 713 pf 16/17 adottato nei confronti della Sig.ra Vanessa PAOLILLO e della società A.C.D. LEGNANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

VANESSA PAOLILLO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.C.D. Legnano, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato all'allenatore, Sig. Umberto Cortelazzi, le somme accertate del Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 13.06.2016 (Vertenza n. 48/56), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

A.C.D. LEGNANO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Vanessa PAOLILLO e dal Sig. Luigi Cappelletti, in qualità di legale rappresentante pro tempore, nell'interesse della società A.C.D. LEGNANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione nei confronti della Sig.ra Vanessa PAOLILLO e di 1 punto di penalizzazione (da scontarsi nel prossimo campionato) e € 1.000,00 di ammenda per la società A.C.D. LEGNANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio